

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico
S.p.A.
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale
3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N.
820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette, presso gli uffici della sede operativa sita in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 26 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 15 Luglio 2013, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale n° 40 del 29.04.2013;
- visto l'art. 3 comma 4 delle Modalità Operative per l'esercizio del Controllo Analogico;
- preso atto della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 pubblicata il 27.01.2013 sul BURC n. 7 afferente "il riordino del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in Campania";
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- visto l'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 6 Regione Campania del 05.04.2016;
- vista la Legge Regionale n. 14/2016 Regione Campania;
- vista la Legge Regionale n. 22/2016 dell'08.08.2016 Regione Campania;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità sia per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali sia al fine di preservare la salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A. è necessario ricorrere, con urgenza e senza ulteriore indugio, a tutti i provvedimenti operativi necessari

ad assicurare la funzionalità dei siti di stoccaggio, discariche e degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino e la corretta gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano ed il Termovalorizzatore di Acerra;

- che in data 23/05/2017 è stato notificato, presso la sede legale di questa SAPNA, ricorso azionato innanzi al TAR Campania nell'interesse dei Sigg.ri Capasso Antonio, Cascella Mizia, Cioffi Pasquale, Pellino Franca, Russo Aniello, Pellino Caterina, Russo Elpidio, Papa Rosaria, proprietari di fondi siti in Orta di Atella individuati al foglio 3 p.la 5052, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile Unità Stralcio e la FIBE SpA per la declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa condotta ai danni degli stessi; tale ricorso veniva notificato in uno con la sentenza Reg. Prov. Coll. n. 02274/2017 Reg. Ric. n. 06600/2011 pubblicata in data 28.04.2017 con la quale il TAR Campania (Sezione Quinta) ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Napoli e della SAPNA SpA nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza;

- che ricorre la necessità inderogabile per questa S.A.P.NA SpA di essere rappresentata e difesa in tutte le sedi opportune, avviando le necessarie azioni legali con la costituzione innanzi al Tar Campania di Napoli;

- che in tale ambito, attesa la complessità delle norme soprarichiamate e degli adempimenti ad esse collegati a cui ottemperare, è necessario avvalersi di specifiche competenze in materia tecnico-giuridico ed ambientale che non sono attualmente riscontrabili tra il personale in forza alla S.A.P.NA. S.p.A.;


- che presso questa S.A.P.NA. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti e giuslavoristi;

per quanto sopra visto, considerato e premesso

DETERMINA

- di affidare all'avv. **Riccardo Marone**, legale di fiducia, iscritto all'elenco dei professionisti di questa SAP.NA SpA, al prot. n. 9072/XIV.4 del 10/11/2014, l'incarico di patrocinare, rappresentare e difendere la S.A.P.NA. davanti al TAR Campania di Napoli, relativamente alla sentenza Reg. Prov. Coll. n. 02274/2017 Reg. Ric. n. 06600/2011, pubblicata in data 28.04.2017, con la quale il TAR Campania (Sezione Quinta) ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Provincia di Napoli e della SAPNA SpA nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza relativamente al ricorso azionato nell'interesse dei Sigg.ri Capasso Antonio, Cascella Mizia, Cioffi Pasquale, Pellino Franca, Russo Aniello, Pellino Caterina, Russo Elpidio, Papa Rosaria, proprietari di fondi siti in Orta di Atella individuati al foglio 3 p.la 5052, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile Unità Stralcio e la FIBE SpA per la declaratoria di illegittimità della procedura espropriativa condotta ai danni dei ricorrenti, la restituzione dell'area occupata previo ripristino ed al pagamento di occupazione legittima ed illegittima;

- di fissare l'onorario dell'avv. Riccardo Marone per l'espletamento del suddetto incarico, sulla base del D.M. 55/2014 con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A., ferma restando la facoltà delle parti di concordare diverso accordo in ulteriore diminuzione;



M

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina al Direttore Tecnico, all'Ufficio Legale e Societario ed all'Ufficio Amministrazione e Finanza della S.A.P.NA. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell'Amministratore Unico.

Copia verrà inviata per conoscenza al socio unico ed al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico

